

***S T A T U T O***

***S E Z I O N E***

***L I B E R A L E R A D I C A L E***

***D I M A G L I A S O***

Revisione 2022

# STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE DI MAGLIASO

## I. SCOPO

- Art. 1** La Sezione liberale radicale di Magliaso è un'associazione ai sensi degli artt. 60 ss. del CCS e fa parte, quale sezione comunale, del Partito Liberale Radicale Ticinese.
- Art. 2** Essa ha per scopo di riunire i cittadini e le cittadine ticinesi di fede liberale residenti nel Comune di Magliaso e fuori cantone ed all'estero, aventi l'esercizio dei diritti politici nel Comune, onde promuovere la diffusione del pensiero liberale e trattare gli affari politici del Comune, del Cantone e della Confederazione.

## II. APPARTENENZA

- Art. 3** Possono essere ammessi quali soci tutti i cittadini svizzeri secondo art. 2, ma anche i cittadini stranieri domiciliati, che possono partecipare a pieno titolo, a livello comunale, alle attività della Sezione.
- Art. 4** L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito.
- Art. 5** Il socio può esercitare il diritto di voto soltanto nella Sezione nella quale è membro. I soci hanno pari diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.
- Art. 6** L'ammissione avviene tramite il Comitato. Contro una decisione negativa è data facoltà di ricorso all'Assemblea sezionale dei soci.
- Art. 7** Il socio che cambia domicilio segnala il trasferimento alla propria sezione, la quale informa la sezione del comune in cui il socio si trasferisce. L'ammissione alla nuova sezione avviene di diritto.
- Art. 8** L'appartenenza si estingue:
- a) tramite dimissioni scritte al Comitato. In caso di dimissioni da funzioni cantonali o distrettuali, esse vanno comunicate anche alla Segreteria cantonale.
  - b) Tramite espulsione per lesione grave degli interessi del partito o per comportamento disonorevole.

## III. DISCIPLINA

- Art. 9** Agli/alle iscritti/e alle organizzazioni del Partito è garantita libertà di pensiero e critica. L'obbligo alla disciplina impone di non compiere atti positivi in contrasto con i principi stabiliti nel programma.
- Art. 10** Costituiscono materia di giudizio disciplinare gli atti contrari alla dignità politica e morale e alla disciplina commessi dagli/dalle iscritti/e.
- Art. 11** Sono provvedimenti disciplinari:

- a) la deplorazione
- b) la sospensione, non superiore ad un anno, da ogni attività politica
- c) la decadenza delle cariche di partito risp. l'invito a dimettersi dalle cariche pubbliche
- d) l'espulsione.

**Art. 12** La deplorazione può essere inflitta per fatti di non grave entità; la sospensione per attività contrastanti con le direttive politiche dei competenti organi del partito o per grave mancanza o per recidiva in fatti che provocarono la deplorazione.

La decadenza dalle cariche o l'invito a dimettersi è prevista in casi di particolare gravità, fra i quali l'indisciplina o la ribellione avversa alle deliberazioni del partito commessa da chi detiene cariche nel partito o nei consessi pubblici o per atti lesivi dell'ordinamento democratico del partito.

L'espulsione può essere inflitta per ripetute gravi infrazioni alla disciplina del partito o per indegnità politica o morale.

#### **IV. ORGANI GIUDICANTI**

**Art. 13** Le Assemblee distrettuali e il Comitato cantonale eleggono le rispettive commissioni disciplinari, ciascuna composta da cinque membri e due supplenti. Alle commissioni distrettuali sono deferiti i procedimenti disciplinari a carico dei/delle soci/e della Sezione. Quando però i fatti denunciati hanno carattere cantonale o il denunciato ricopre cariche cantonali è competente la commissione cantonale.

L'espulsione di un/una socio/a viene proposta dal Comitato sezionale e giudicata dalla commissione distrettuale. Sarà decisa in forma definitiva dall'Assemblea sezionale, con votazione a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

**Art. 14** Contro le decisioni delle commissioni disciplinari è possibile ricorrere entro trenta giorni a un tribunale arbitrale, composto da cinque membri. Le parti nominano ciascuna due membri scelti fra gli aderenti al Partito. Gli arbitri nominano il/la Presidente. In caso di mancato accordo il/la Presidente è designato/a dai giudici di appello aderenti al partito.

#### **V. ORGANIZZAZIONE**

**Art. 15** La Sezione è l'organo principale del Partito.

**Art. 16** Gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea sezionale dei soci ("l'Assemblea")
- b) il Comitato direttivo ("il Comitato")

**Art. 17** L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della sezione. Essa:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonale;
- b) fissa il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Comitato di Sezione e ne nomina il Presidente ed i due revisori;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della Sezione, di regola il Sindaco o un Municipale, ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i delegati (attualmente 1), tra cui di regola il Presidente della Sezione, nel Comitato cantonale;

- g) elegge i rappresentanti della Sezione (attualmente 3) alle Assemblee distrettuali ed al Congresso cantonale;
- h) approva il rapporto annuale del Presidente;
- i) approva i conti annuali e lo scarico del cassiere;
- j) determina la tassa sociale;
- k) decide sull'espulsione di soci/e, proposta dal Comitato e approvato dalla commissione distrettuale, con maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti.

**Art. 18** Se non risulta disponibile neppure un Municipale, alla Conferenza dei Sindaci viene nominato un socio della Sezione, interessato alle tematiche regionali.

**Art. 19** L'Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno in forma ordinaria, con preavviso di almeno otto giorni, con invio personale ai soci o con circolare a tutti i fuochi. Essa deve essere convocata anche quando lo richiedono espressamente l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno un quinto dei soci.

**Art. 20** L'Assemblea decide con la maggioranza semplice dei soci presenti, salvo nei casi di espulsione di un socio e di una revisione dello Statuto, nei quali è richiesta una maggioranza di due terzi dei soci presenti. Le decisioni avvengono per voto aperto, a meno che un socio richieda il voto segreto. In caso di parità di voti decide il Presidente.

**Art. 21** Il Presidente della Sezione ed il Comitato sono eletti dall'Assemblea l'anno precedente le elezioni cantonali e restano in carica per quattro anni. Essi sono rieleggibili.

**Art. 22** Il Comitato si compone di almeno 5 membri.

Esso nomina al suo interno un vicepresidente, un segretario ed un cassiere.

**Art. 23** Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno, invitando alla riunione, dando il caso, anche altri membri interessati della Sezione. Ulteriori riunioni possono essere convocate secondo necessità.

**Art. 24** Al Comitato competono:

- a) la direzione politica ed amministrativa della Sezione, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la preparazione di elezioni e votazioni;
- c) la propaganda;
- d) l'organizzazione di manifestazioni;
- e) la rappresentanza della Sezione verso terzi.
- f) l'ammissione di nuovi soci che hanno presentato una domanda d'ammissione.

## **VI. FINANZE**

**Art. 25** Per coprire gli impegni finanziari della Sezione, incluso i contributi annui alle organizzazioni cantonale e distrettuale, viene prelevata una tassa sociale, il cui importo viene fissato dall'Assemblea, su proposta del Comitato.

**Art. 26** La Sezione risponde dei suoi impegni soltanto con il patrimonio sociale. La responsabilità dei/delle soci/e è esclusa.

**Art. 27** L'anno contabile corrisponde all'anno civile. I revisori nominati dall'Assemblea devono presentare un rapporto ed una proposta sui conti annuali. I revisori restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

## VII. REVISIONE DELLO STATUTO

**Art. 28** Lo statuto può essere modificato solo da una maggioranza di due terzi dei soci presenti all'Assemblea sezionale. La convocazione per l'Assemblea deve menzionare le modifiche proposte.

**Art. 29** Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si farà capo allo statuto del PLRT.

**Art. 30** Il presente statuto sezionale sostituisce lo statuto sezionale del 19 febbraio 2003.

Questo statuto rivisto è stato approvato dall'assemblea sezionale del 19.11.2022.

Il Presidente:

La Segretaria:

Renato Costa

Magda Lupi Gutknecht

Magliaso,